Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 giugno 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 132-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

Regione Valle d'Aosta

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 132 DEL 6 GIUGNO 1985:

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro di durata decennale, con godimento 1° luglio 1984, da assegnare ad aziende ed istituti di credito per l'estinzione dei relativi crediti d'imposta.

(2891)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1985, n. **232.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 77 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto l'insegnamento di « chimica dell'ambiente ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1985

Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1985, n. **233.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 7, relativo alle disposizioni generali viene soppresso e così modificato:

Salvo quanto è stabilito per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali agli articoli 106 e 114 del presente statuto, per la facoltà di farmacia all'art. 126 del presente statuto, e, per le facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche, al comma seguente, per tutte le altre facoltà, per essere ammesso all'esame di laurea, il candidato deve comunicare per iscritto, almeno tre mesi prima della data dell'inizio degli esami, il tema della dissertazione al professore della materia, il quale lo approva apponendovi la propria firma. Il foglio così firmato viene conservato nella segreteria della facoltà.

Per le facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche la comunicazione del tema della dissertazione dovrà avvenire, con le modalità di cui al comma precedente, rispettivamente non meno di otto mesi e non meno di sei prima della sessione in cui lo studente sosterrà l'esame di laurea. Le eventuali specificazioni nell'ambito del tema dovranno essere autorizzate dal professore sotto la cui guida il lavoro verrà condotto.

Per la facoltà di farmacia la comunicazione del tema della dissertazione dovrà avvenire, con le modalità di cui al primo comma, sei mesi prima della sessione in cui lo studente sosterrà l'esame di laurea; l'argomento assegnato decadrà se non si presenterà la dissertazione di laurea entro il triennio dalla data di assegnazione.

La dissertazione scritta deve essere successivamente consegnata in quattro copie alla segreteria un mese prima del termine fissato per l'inizio dell'esame di laurea.

Per la facoltà di farmacia, la dissertazione scritta dovrà essere presentata in segreteria ed in facoltà quindici giorni prima della data di inizio delle prove di laurea. Lo stesso termine vale per la ultimazione degli esami speciali.

L'esame di laurea consiste nella discussione della dissertazione scritta presentata ed inoltre nella discussione di due tesi orali su materie diverse da quella sopra cui verte la dissertazione scritta. L'argomento delle tesi orali deve essere stato approvato in precedenza dai rispettivi professori delle materie mediante l'apposizione della propria firma alle tesi prescelte.

La discussione delle tesi orali non è obbligatoria per la facoltà di magistero e per la facoltà di agraria.

Per le tesi di laurea aventi carattere sperimentale precede la discussione la esecuzione delle prove pratiche corrispondenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1985
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 67

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 maggio 1985.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1985 con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

614) Pubblica assistenza « Croce verde » di Arcola, con sede in Arcola (La Spezia);

615) Associazione « Croce d'argento », con sede in Limbiate (Milano);

616) « Pubblica assistenza Croce bianca Mioglia », con sede in Mioglia (Savona);

617) « Pubblica assistenza Ferriere-Croce azzurra », con sede in Ferriere (Piacenza);

618) Pubblica assistenza « Croce bianca di Andora », con sede in Andora (Savona);

619) Associazione « Croce melegnanese », con sede in Vizzolo Predabissi (Milano);

620) « Associazione di pubblica assistenza di Chiusi - Società di mutuo soccorso », con sede in Chiusi (Siena);

621) Associazione « Centro di pubblica assistenza Alto Sangro », con sede in Villetta Barrea (L'Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1985

(3005) *Il Ministro*: VISENTINI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 26 gennaio 1985.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo della informazione giornalistica.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1984, n. 337, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1985, fra l'altro, di un francobollo celebrativo dell'informazione giornalistica;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1646 del 15 gennaio 1985;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo dell'informazione giornalistica, nel valore da L. 350.

Il francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14 ¼; colori: policromia (quattro colori); tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta è costituita da una composizione in cui figura una antenna radio, il globo terrestre ed un nastro perforato di telescrivente.

Completano il francobollo le leggende « INFORMAZIONE GIORNALISTICA », « ITALIA » ed il valore « 350 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1985
Registro n. 19 *Poste, foglio n.* 136

(3007)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 18 marzo 1985, n. **234.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare una concessione di diritto di superficie.

N. 234. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare la concessione disposta dal comune di Bagno a Ripoli (Firenze), per un periodo di 99 anni, rinnovabile alle scadenze, del diritto di superficie su un'area di circa mq 150 per l'ampliamento della sede del sottocomitato CRI sito in via Fratelli Orsi, 17.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1985
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 302

DECRETO 17 aprile 1985, n. **235.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto S. Maria Mazzarello » delle figlie di Maria Ausiliatrice, in Caltanissetta.

N. 235. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto S. Maria Mazzarello » delle figlie di Maria Ausiliatrice, in Caltanissetta.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1985
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 97

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche:
statistica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:
tecnologia meccanica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3081)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Scadenza del mandato del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Con decreto 30 dicembre 1980, n. 410, del Ministro dei trasporti sono stati nominati i componenti del comitato centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione 3 gennaio 1976, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 5 marzo 1976.

Con successivi decreti del Ministro dei trasporti sono stati nominati i componenti dei comitati provinciali sempre ai sensi della su richiamata normativa.

Entro il 30 settembre 1985 le associazioni nazionali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e le associazioni locali, che ritengano di aver titolo per essere comprese tra le associazioni più rappresentative, ai fini delle designazioni di loro componenti, rispettivamente nel comitato centrale e nei comitati provinciali, i cui mandati scadano tutti il 31 dicembre 1985, devono far pervenire al Ministero dei trasporti la documentazione prevista dagli articoli 4 e 5 delle norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298 - decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32.

(3113)

MINISTERO DEL TESORO

N. 104

Corso dei cambi del 30 maggio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1963 —	1963 —	1963,90	1963 —	1963,36	1963,37	1963,750	1963 —	1963 —	1963 —
Marco germanico .	638,500	638,500	638,90	638,500	638,50	638,50	638,500	638,500	638,500	638,50
Franco francese	209,450	209,450	209,85	209,450	209,50	209,40	209,360	209,450	209,450	209,45
Fiorino olandese .	566,660	566,660	566,90	566,660	566,50	566,53	566,400	566,660	566,660	566,66
Franco belga .	31,741	31,741	31,75	31,741	31,75	31,74	31,740	31,741	31,741	31,74
Lira sterlina .	2505 —	2505 —	2505 —	2505 —	2506 —	2506,15	2507,300	2505 —	2505 —	2505 —
Lira irlandese .	2001 —	2001 —	2001 —	2001 —	2000 —	2000 —	1999 —	2001 —	2001 —	—
Corona danese . .	177,660	177,660	177,75	177,660	177,50	177,64	177,630	177,660	177,660	177,66
Dracma .	14,370	14,370	14,50	14,370	—	—	14,466	14,370	1',370	—
E.C.U.	1434,200	1434,200	1436 —	1434,200	1434,20	1434,20	1434,200	1434,200	1434,200	1434,20
Dollaro canadese .	1422,700	1422,700	1423 —	1422,700	1422,50	1422,60	1422,500	1422,700	1422,700	1422,70
Yen giapponese . .	7,806	7,806	7,82	7,806	7,80	7,80	7,807	7,806	7,806	7,80
Franco svizzero	757,550	757,550	758,50	757,550	757,55	757,55	757,550	757,550	757,550	757,55
Scellino austriaco	90,880	90,880	90,85	90,880	90,75	90,86	90,850	90,880	90,880	90,88
Corona norvegese .	222 —	222 —	222,10	222 —	222 —	222,02	222,050	222 —	222 —	222 —
Corona svedese .	221,140	221,140	220,80	221,140	221 —	220,99	220,850	221,140	221,140	221,14
FIM . .	307,600	307,600	307,25	307,600	307,25	307,37	307,150	307,600	307,600	—
Escudo portoghese . .	11,280	11,280	11,30	11,280	11,25	11,26	11,250	11,280	11,280	11,28
Peseta spagnola . . .	11,300	11,300	11,31	11,300	11,30	11,29	11,297	11,300	11,300	11,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 maggio 1985

Dollaro USA	1963,375
Marco germanico	638,500
Franco francese	209,405
Fiorino olandese	566,530
Franco belga	31,740
Lira sterlina	2506,150
Lira irlandese	2000 —
Corona danese	177,645
Dracma	14,418
E.C.U.	1434,200
Dollaro canadese	1422,600
Yen giapponese	7,806
Franco svizzero	757,550
Scellino austriaco . . .	90,865
Corona norvegese . . .	222,025
Corona svedese	220,995
FIM	307,375
Escudo portoghese . . .	11,265
Peseta spagnola	11,298

Media dei titoli del 30 maggio 1985

Titolo					Media
Rendita 5 % 1935					59,575
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85					99,100
»	6 %	»	»	1971-86 .	95,450
»	6 %	»	»	1972-87 .	93,100
»	9 %	»	»	1975-90 .	92,650
»	9 %	»	»	1976-91 .	91,750
»	10 %	»	»	1977-92 .	94,750
»	12 % (Beni Esteri 1980)				96,750
»	10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .				86,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .					94,950
»	»	»	1-4-1981/86 16 % .		101 —
»	»	»	1-6-1981/86 16 % .		106,900
»	»	»	TR 2,5% 1983/93 .		91,300
»	»	»	Ind. ENI 1- 8-1988 .		103,450
»	»	»	»	EFIM 1- 8-1988	107,500
»	»	»	»	1- 6-1983/85 . .	99,875
»	»	»	»	1- 1-1982/86 .	101,050
»	»	»	»	1- 3-1982/86 .	101,450
»	»	»	»	1- 5-1982/86 .	102,150
»	»	»	»	1- 6-1982/86 .	102,500
»	»	»	»	1- 7-1982/86 .	102,150
»	»	»	»	1- 8-1982/86 .	101,625
»	»	»	»	1- 9-1982/86 .	101,600
»	»	»	»	1-10-1982/86 .	101,550
»	»	»	»	1-11-1982/86 .	101,575
»	»	»	»	1-12-1982/86 .	102,375
»	»	»	»	1- 7-1983/86 .	100,625
»	»	»	»	1- 8-1983/86 .	100,425
»	»	»	»	1- 9-1983/86 .	100,625
»	»	»	»	1-10-1983/86 .	100,400
»	»	»	»	1- 1-1983/87 .	102,325
»	»	»	»	1- 2-1983/87 .	102,150
»	»	»	»	1- 3-1983/87 .	102,050
»	»	»	»	1- 4-1983/87 .	102,350
»	»	»	»	1- 5-1983/87 .	102,100
»	»	»	»	1- 6-1983/87 .	102,650

Titolo					Media
Certificati di credito del Tesoro Ind				1-11-1983/87 . .	100,850
»	»	»	»	1-12-1983/87 . .	101,800
»	»	»	»	1- 7-1983/88 . .	103,150
»	»	»	»	1- 8-1983/88 . .	102,850
»	»	»	»	1- 9-1983/88 .	102,675
»	»	»	»	1-10-1983/88 . .	102,750
»	»	»	»	1-11-1983/88 . .	103,950
»	»	»	»	1- 1-1984/88 . .	100,950
»	»	»	»	1- 2-1984/88 . .	100,950
»	»	»	»	1- 3-1984/88 . .	100,500
»	»	»	»	1- 4-1984/88 . .	100,450
»	»	»	»	1- 5-1984/88 . .	100,500
»	»	»	»	1- 6-1984/88 .	101,700
»	»	»	»	1-12-1983/90 . .	104,150
»	»	»	»	1- 1-1984/91 . .	104,325
»	»	»	»	1- 2-1984/91 . .	104,075
»	»	»	»	1- 3-1984/91 . .	102,200
»	»	»	»	1- 4-1984/91 . .	101,925
»	»	»	»	1- 5-1984/91 . .	102 —
»	»	»	»	1- 6-1984/91 . .	102,500
»	»	»	»	1- 7-1984/91 . .	101,675
»	»	»	»	1- 8-1984/91 . .	101,675
»	»	»	»	1- 9-1984/91 . .	101,425
»	»	»	»	1-10-1984/91 . .	100,900
»	»	»	»	1-11-1984/91 . .	100,800
Buoni Tesoro Pol.			17 %	1- 7-1985	100 —
»	»	»	17 %	1-10-1985	100,850
»	»	»	16 %	1- 1-1986	100,875
»	»	»	14 %	1- 4-1986	100 —
»	»	»	13,50 %	1- 7-1986	99,975
»	»	»	13,50 %	1-10-1986	100,100
»	»	Nov.	12 %	1-10-1987	97,400
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22- 2-1982/89 14 %	110,575
»	»	»	»	22-11-1982/89 13 %	105,750
»	»	»	»	1983/90 11,50 %	102,200
»	»	»	»	1984/91 11,25 %	102,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Marsala» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 28 novembre 1984, n. 851, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1984, propone che il disciplinare di produzione dei vini liquorosi «Marsala» sia modificato nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER I VINI LIQUOROSI MARSALA

Art. 1. — La denominazione di origine controllata Marsala, Vino Marsala e Vino di Marsala, che deve essere integrata a seconda delle caratteristiche del prodotto dai qualificativi di legge «Fine», «Superiore», «Superiore Riserva», «Vergine» o «Soleras», «Vergine Riserva» o «Soleras Riserva», oppure «Vergine Stravecchio» o «Soleras Stravecchio», è riservata ai vini liquorosi, di colore oro, ambra e rubino, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nella legge 28 novembre 1984, n. 851, nonché a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione.

L'uso delle suddette denominazioni è permesso solo con le qualifiche che indicano il periodo di invecchiamento minimo, il colore ed il contenuto zuccherino, espresse in lingua italiana o inglese.

Art. 2. — La zona di produzione delle uve destinate alla preparazione dei vini liquorosi di cui al precedente art. 1, comprende l'intero territorio della provincia di Trapani, esclusi i comuni di Pantelleria, Favignana ed Alcamo.

Art. 3. — Le uve di cui al precedente art. 2 devono provenire da vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

a) per i Marsala oro ed ambra: vitigni «Grillo» e/o «Catarratto» (tutte le varietà e tutti i cloni), e/o «Ansonica» (detto localmente «Inzollia»), e/o «Damaschino»;

b) per i Marsala rubino: vitigni «Perricone» (localmente chiamato «Pignatello») e/o «Calabrese», (localmente chiamato «Nero d'Avola») e/o «Nerello mascalese». Possono concorrere fino al 30 % delle uve impiegate in totale, le uve a bacca bianca provenienti dai vigneti di cui al precedente punto *a*).

Art. 4. — Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini da impiegare nella preparazione dei vini di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione.

Sono, pertanto, da ritenersi idonei, ai fini della iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esclusivamente i vigneti, in coltura specializzata, nella zona di produzione indicata all'art. 2, che fruiscono delle condizioni di terreno e di clima idonee ad assicurare alle uve, al mosto ed ai vini da essi ottenuti le tradizionali caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli tradizionali o comunque idonei ad assicurare alle uve ed ai vini derivanti le proprie caratteristiche qualitative.

Sono da ritenersi idonei tutti i sistemi di allevamento in verticale, ivi compresi l'alberello e la spalliera, ed esclusi quelli in orizzontale (tendone).

E' vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia è ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uve ammessa per i vigneti registrati negli albi relativi al vino Marsala non deve essere superiore a 100 quintali per ettaro per i vitigni a bacca bianca ed a 90 quintali per ettaro di vitigno a bacca nera.

A detto limite, anche in annata eccezionalmente favorevole, le rese dovranno essere riportate attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 % i limiti medesimi.

La resa massima delle uve in mosto non deve essere superiore al 75 % e quella delle uve in vino base non superiore al 70 %.

Art. 5. — Tutte le operazioni di elaborazione a partire dalle uve che sono necessarie per ottenere un Marsala pronto al consumo, debbono essere effettuate nella zona di produzione di cui all'art. 2.

Ai fini del presente disciplinare, si intende per sifone un prodotto preparato con aggiunta al mosto, atto a dare Marsala, di alcole etilico di origine viticola e/o acquavite di vino.

Il mosto cotto, il mosto concentrato ed il sifone, da impiegarsi nella preparazione del Marsala, quando consentiti, debbono anche essi essere ottenuti da uve coltivate nei vigneti di cui all'art. 3.

Nella preparazione del Marsala Fine dei tipi oro e rubino e del Marsala Superiore dei tipi oro e rubino è vietata l'aggiunta di mosto cotto.

L'aggiunta di mosto cotto nella preparazione del Marsala Fine ambra e del Marsala Superiore ambra non deve essere inferiore all'1 %.

Nella preparazione dei Marsala Vergine è vietato l'impiego di mosto cotto, di mosto concentrato e di sifone.

Le uve debbono assicurare al mosto una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12°.

Sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai prodotti le loro caratteristiche specifiche, e in particolare l'aggiunta di alcole etilico di origine viticola o di acquavite di vino.

Art. 6. — I Marsala di cui all'art. 1 devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

1) *Marsala Fine*:

gradazione alcoolica non inferiore al 17 % per distillazione;
estratto secco netto (metodo indiretto) minimo 22 gr/l;
acidità fissa (espressa in acido tartarico) minimo 3,50 gr/l;
acidità volatile (espressa in acido acetico) non superiore a 0,90 gr/l;
invecchiamento minimo di un anno.

2) *Marsala Superiore*:

gradazione alcoolica non inferiore al 18 % per distillazione;
estratto secco (metodo indiretto) minimo 22 gr/l;
acidità fissa (espressa in acido tartarico) minimo 3,50 gr/l;
acidità volatile (espressa in acido acetico) non superiore a 1 gr/l;
invecchiamento minimo di due anni.

3) *Marsala Superiore Riserva*:

Tutte le caratteristiche del Marsala Superiore ma con:
invecchiamento minimo di quattro anni;
acidità volatile (espressa in acido acetico) non superiore a 1,3 gr/l.

4) *Marsala Vergine o Soleras*:

gradazione alcoolica non inferiore al 18 % per distillazione;
gradazione in zuccheri naturali inferiore al 4 %;
estratto secco (metodo indiretto) 22 gr/l;
acidità fissa (espressa in acido tartarico) non inferiore a 3,50 gr/l;
acidità volatile (espressa in acido acetico) non superiore a 1,3 gr/l;
invecchiamento minimo di 5 anni.

5) *Marsala Vergine Stravecchio o Riserva*:

Le stesse caratteristiche del Marsala Vergine ma con:
invecchiamento minimo di 10 anni.

I Marsala denominati «oro» hanno colore dorato più o meno intenso; i Marsala denominati «ambra» hanno colore giallo ambrato più o meno intenso; i Marsala denominati «rubino» hanno colore rosso rubino con riflessi ambrati.

I Marsala, secondo il contenuto zuccherino, si dividono in:

secco: con zuccheri riduttori inferiori a 40 gr/l;
semisecco: con zuccheri riduttori superiori a 40 gr/l, ma inferiori a 100 gr/l;
dolce: con zuccheri riduttori superiori a 100 gr/l.

Tutti i Marsala presentano sapore e profumo caratteristici.

Per i Marsala per cui non è consentito l'impiego del mosto cotto è ammessa la presenza di tracce di ossi-metil-furfurolo derivante dai processi di affinamento e di invecchiamento.

I vini Marsala già idonei al consumo diretto come tali possono essere addizionati con alcole etilico di origine vitivinicola e/o con acquavite di vino; onde adattarli ad una particolare esigenza di mercato, senza ulteriore periodo di invecchiamento, ma devono essere sottoposti, dopo tale aggiunta, ad un periodo di affinamento di almeno un mese prima della commercializzazione.

Il periodo di invecchiamento minimo decorre dalla data di ultimazione delle operazioni di concia.

E' consentita la rilavorazione di una o più miscele di Marsala. In tal caso il prodotto deve essere sottoposto ad un nuovo periodo di invecchiamento.

L'invecchiamento deve avvenire in recipienti di legno, preferibilmente di rovere o di ciliegio, salvo che per i primi quattro mesi di invecchiamento del Marsala Fine che possono essere effettuati in recipienti di altro materiale.

Il Marsala Fine dopo i primi quattro mesi di invecchiamento può essere destinato non al consumo diretto, ma alla trasformazione in altre bevande o prodotti.

I Marsala Vergini in corso di invecchiamento possono essere commercializzati come Marsala Superiore o Marsala Fine, purché abbiano completato il periodo di invecchiamento previsto per dette categorie e ne abbiano le caratteristiche.

Parimenti i Marsala Superiori in corso di invecchiamento possono essere commercializzati come Marsala Fini, purché abbiano completato il periodo di invecchiamento previsto per detta categoria e ne abbiano le caratteristiche.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quelli dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e del commercio con l'estero, può consentire, su proposta della regione Sicilia, la preparazione di vini Marsala destinati alla esportazione extra comunitaria, aventi limiti percentuali di contenuto in alcole ed in zuccheri diversi da quelli indicati nel presente disciplinare, sempre che i prodotti così confezionati rispondano alla legislazione vigente negli Stati di destinazione.

L'autorizzazione sarà concessa sempre che sia consigliata da ragioni di interesse nazionale.

I prodotti di cui ai precedenti comma, devono essere spediti dalle fabbriche direttamente all'estero o ai depositi o magazzini doganali accompagnati da bolletta di cauzione.

Di tali prodotti è vietata la reimportazione nei Paesi della Comunità.

Art. 7. — I Marsala Vergini devono essere commercializzati soltanto in bottiglia.

Gli altri tipi devono essere venduti per il consumo in recipienti di capacità non superiore a 60 litri, confezionati da produttori della zona di produzione.

I vini Marsala non confezionati come sopra detto possono circolare in recipienti di servizio solo nel territorio dove sono ammessi all'imbottigliamento.

Resta tuttavia salva la circolazione in recipienti superiori a 60 litri per la preparazione di altre bevande o prodotti, purché il loro particolare uso sia indicato in tutti i documenti che accompagnano la merce e nelle fatture.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici di Marsala devono tenere i registri di carico e scarico su cui annotare la produzione, gli imbottigliamenti e le spedizioni, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 8. — Le indicazioni relative al colore (oro, ambra, rubino) ed al contenuto zuccherino (secco, semisecco, dolce) possono essere indicate in etichetta.

In aggiunta alle denominazioni di tipo connesse all'invecchiamento, all'indicazione relativa al colore ed a quella relativa al contenuto zuccherino, sono ammesse:

l'indicazione dell'annata di produzione, indicandosi per annata di produzione quella in cui ha avuto luogo l'ultima concia;

l'indicazione «Vecchio», per i Marsala che possiedono le caratteristiche minime per la qualifica di Marsala Superiore;

l'indicazione delle sigle I.P. (Italia Particolare) per il Marsala Fine; S.O.M. (Superiore Old Marsala) o G.D. (Garibaldi Dolce) o L.P. (London Particolar) per il Marsala Superiore, riservate esclusivamente ai vini liquorosi che rispondono ai requisiti stabiliti dalla citata legge e dal presente disciplinare.

Le denominazioni di tipo connesse all'invecchiamento — eventualmente seguite dalle sigle corrispondenti — devono essere apposte sulla stessa riga immediatamente dopo quella della denominazione di base Marsala o Vino Marsala o Vino di Marsala con caratteri non inferiori alla metà in ampiezza ed evidenza di quelli utilizzati per le designazioni Marsala o Vino Marsala o Vino di Marsala.

Le indicazioni relative al colore, al contenuto in zucchero, a tutte le altre indicazioni aggiuntive di cui al comma secondo devono essere riportate sulla etichetta principale o sulla etichetta apposta nello stesso campo visivo della etichetta principale e con caratteri non superiori alla metà in ampiezza ed evidenza di quelli utilizzati per le designazioni Marsala, Vino Marsala o Vino di Marsala.

Art. 9. — La produzione del Marsala deve essere effettuata con impiego anche di alcole di origine vitivinicola e/o di acquavite di vino, schiavi di imposta ed anche gli invecchiamenti minimi prescritti per i diversi tipi devono essere effettuati sotto tale regime in depositi fiduciari costituiti eventualmente anche da recipienti sigillati di legno, di capacità non inferiore a 100 quintali.

Nel quadro del regime suddetto devono essere effettuate anche le aggiunte integrative di cui all'art. 6, comma sesto.

Durante tutte le fasi del processo di elaborazione sotto cauzione, possono essere effettuati controlli e prelevamenti di campioni dei prodotti impiegati, da parte dell'Amministrazione finanziaria e degli organismi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste incaricati della repressione delle frodi.

Gli organi di controllo di cui sopra, possono effettuare prelevamenti e controlli analitici anche sulle materie prime impiegate o in corso di impiego.

Il prelevamento dei campioni e la verifica dei risultati delle analisi non impediscono l'avvio ed il completamento della lavorazione sotto la responsabilità dell'operatore.

Art. 10. — Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata Marsala regolata dal presente disciplinare vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, è punito con le pene stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e dalle vigenti norme finanziarie.

(2581)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ricostituzione del Consiglio superiore di sanità

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1985, registro n. 4 Sanità, foglio n. 299, sulla proposta del Ministro della sanità, sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1985-87.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1985, registro n. 4 Sanità, foglio n. 300, sulla proposta del Ministro della sanità, è stato sostituito il componente del Consiglio stesso designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(3047)

Avviso di rettifica all'elenco dei centri di cardiostimolazione. (Elenco pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 100 del 29 aprile 1985).

Il titolo dell'elenco citato in epigrafe, sia nel sommario che alla pag. 3109 della *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: «Elenco dei centri di cardiostimolazione di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1984 concernente la "Normativa per la registrazione degli elettrostimolatori cardiaci impiantabili (Pacemakers) alimentati da sorgente di energia non radioattiva e degli elettrocateteri per stimolazione cardiaca e loro raccordi"», deve leggersi: «Elenco dei centri di cardiostimolazione da intervistare per una indagine conoscitiva sul recupero e reimpianto dei "Pacemakers"».

(3048)

BANCA

(PROVVISORIA) **Situazione al**

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa			2.790.380.621.453	
II — In deposito all'estero			27.592.047.222.143	30.382.427.843.596
CREDITI IN ORO (FECoM)				9.930.380.378.089
CASSA				2.540.300.298.017
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
— ordinario		320.447.833.310		
— ammassi		1.861.815.975.701	2.182.263.809.011	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente		1.565.952.542.495		
— a scadenza fissa		1.570.925.800.000		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974		—	3.136.878.342.495	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione			—	5.319.142.151.506
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU			12.981.457.485.798	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise		675.116.764		
— corrispondenti in conto corrente		1.128.985.954.708		
— depositi vincolati		499.943.138.815		
— diverse		135.452.382.528	1.765.056.592.815	14.746.514.078.613
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)				3.051.077.057.530
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)			23.015.031.921.319	
II — Conti speciali			3.377.661.080.885	26.392.693.002.204
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)				45.233.432.322.954
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO				775.280.809.572
TITOLI DI PROPRIETA'				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità		40.954.086.534.980		
— per investimento delle riserve statutarie		561.656.002.665		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		1.105.495.864.815	42.621.238.402.460	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie		59.379.780.462		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		685.704.628.532	745.084.408.994	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	1.898.341.942			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	95.974.749.320	97.873.091.262		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	4.925.912.166			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	6.835.073.697	11.760.985.863		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie	73.152.459.626			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	122.545.210.144	195.697.669.770	305.331.746.895	43.671.654.558.349
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici			1.472.892.490.933	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)			183.447.675.481	1.656.340.166.414
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)				21.791.529.902
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili			47.545.368.267	
II — Impianti			118.496.623.776	
III — Monete e collezioni			307.195.088	166.349.187.131
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione			—	
II — *Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:*				
— completati		43.921.927.836		
— in allestimento		5.245.875.767	49.167.803.603	
III — Debitori diversi			270.195.664.645	
IV — Altre			1.342.647.109.322	1.662.010.577.570
RATEI				674.278.625.350
RISCONTI				—
SPESE DELL'ESERCIZIO				201.383.875.579
			L.	186.925.056.462.376
CONTI D'ORDINE				
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia		5.608.732.470.429		
— altri		453.467.773.746.577	459.076.506.217.006	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni		8.400.000.000		
— esteri		1.023.560.925.227	1.031.960.925.227	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione			977.636.706.500	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)			—	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)			—	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni		—		
— esteri		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)			1.744.500.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali			200.107.539.149	464.775.211.387.882
			TOTALE . . . L.	651.700.267.850.258

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(3105) *Il Governatore:* CIAMPI

D'ITALIA

28 febbraio 1985 (PROVVISORIA)

PASSIVO

CIRCOLAZIONE . . . . . L.			39.009.277.784.000
VAGLIA CAMBIARI . . . . »			330.963.770.790
ALTRI DEBITI A VISTA			
I — Ordini di trasferimento . . . . L.		—	
II — Altri . . . . »		3.710.610.590	3.710.610.590
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI . . . . L.			414.947.945.304
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO . . . . »			—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA . . . . . »			26.841.493.289
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, N. 386 . . . . »			—
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . L.		73.842.667.899.185	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita . . . . »		33.226.487	
III — Conti vincolati investimenti all'estero . . . . »		35.088.492.287	
IV — Società costituende . . »		87.682.234.406	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi . . . . »		—	
VI — Altri . »		56.968.769.009	74.022.440.621.374
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. . . . . . L.			8.772.499.995
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. . . . . . . »			3.368.938.580.890
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I — Depositi in valuta estera . . L.		1.235.504.881	
II — Conti dell'estero in lire . . »		62.984.750.326	64.220.255.207
DEBITI IN ECU (FECoM) . L.			12.981.457.435.619
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
— Conto corrente ordinario (saldo creditore) . . . . . L.			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) . . . . »			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO . »			564.680.208.162
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) . . L.		36.550.815.109.017	
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) . . . . »		1.200.795.276.401	
III — Fondo svalutazione portafoglio . . . . »		234.919.178.078	
IV — Fondo oscillazione cambi . . . »		1.210.000.000.000	
V — Fondo oscillazione titoli . . . »		2.126.577.160.914	
VI — Fondo copertura perdite eventuali . »		2.253.185.000.000	
VII — Fondi assicurazione danni . . . . »		396.691.685.925	
VIII — Fondo ricostruzione immobili . . . . »		872.616.938.307	
IX — Fondo rinnovamento impianti . . . . »		146.250.000.000	
X — Fondi imposte . . . . »		550.994.494.241	
XI — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale . . . »		2.242.920.000.000	
XII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati . . »		338.302.227	
XIII — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto ai sensi della legge 29-5-1982, n. 297 . . . . »		71.683.215	47.786.174.828.325
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI . . . . . L.			300.032.142.080
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI »			46.767.680.202
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI . . »			100.200.692.152
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI . . . . »			20.931.441.367
PARTITE VARIE			
I — Creditori diversi . L.		323.586.853.344	
II — Altre . . . . . »		4.696.644.671.453	5.020.231.524.797
RATEI . . . . L.			108.327.907.205
RISCONTI . . . . . . »			—
CAPITALE SOCIALE . . »			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO . . . . . »			375.554.592.932
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO . . . . . . »			403.670.860.915
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGGE 19-3-1983, N. 72 . . . . . . »			1.304.000.000.000
SALDO PROVVISORIO (RENDITE E SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE) . . . . . . »			395.279.633.777
RENDITE DELL'ESERCIZIO . . . . »			267.383.953.404
L.			186.925.056.462.376
CONTI D'ORDINE			
I — Depositanti di titoli e altri valori . . . . L.		459.076.506.217.006	
II — Titoli e valori presso terzi . . . . »		1.031.960.925.227	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto . . . . »		977.636.706.500	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine) . . . . »		—	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine) . . . . »		—	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine) . . . . »		1.744.500.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
— interni . . L.	—		
— esteri . . . . »	1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza . . . . L.		200.107.539.194	464.775.211.387.882
TOTALE . L.			651.700.267.850.258

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di operatore tecnico presso l'Università di Brescia

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto per l'ammissione alla qualifica quinta, area funzionale tecnico-scientifica, con profilo professionale di operatore tecnico dell'Università degli studi di Brescia presso l'unità operativa predipartimentale «laboratorio linguistico».

Titolo di studio richiesto: diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge numero 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale di operatore tecnico più diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Divisione del personale - Via Cefalonia n. 49 - 25100 Brescia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Brescia.

(3070)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato dell'Università di Pisa.

Le prove di esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984 avranno luogo in Pisa, presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica, facoltà di medicina e chirurgia, via Savi n. 10, con il seguente diario:

8 luglio 1985 alle ore 9: 1ª prova scritta;
9 luglio 1985 alle ore 9: 2ª prova scritta;
10 luglio 1985 alle ore 9: 3ª prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta).

(3071)

Diari delle prove di esame di concorsi a posti di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia di Viterbo

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia di Viterbo, facoltà di lingue e letterature straniere moderne, gruppo di discipline n. 28, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 15 settembre 1984, si svolgeranno presso la facoltà di lingue e letterature straniere moderne dell'Università degli studi della Tuscia, aula n. 2, via S. Camillo De Lellis (ex strada Riello), Viterbo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 giugno 1985, ore 9;
seconda prova: 26 giugno 1985, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia di Viterbo, facoltà di lingue e letterature straniere moderne, gruppo di discipline n. 45, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 15 settembre 1984, si svolgeranno presso la facoltà di lingue e letterature straniere moderne dell'Università degli studi della Tuscia, via S. Camillo De Lellis (ex strada Riello), Viterbo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 giugno 1985, ore 9,30;
seconda prova scritta: 26 giugno 1985, ore 9,30.

(3082)

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 6, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 gennaio 1984, si svolgeranno presso il dipartimento di diritto pubblico, seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 giugno 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 27 giugno 1985, ore 9.

(3083)

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento, da cinquantanove a settantotto, del numero dei posti del concorso a coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1983, registro n. 9 Finanze, foglio n. 60, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a cinquantanove posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, concernente norme per l'assunzione del personal dei centri di servizio del Ministero delle finanze, col quale, tra l'altro, sono stati aumentati i ruoli organici dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1981, con il quale è stato determinato, a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 702/1980, il contingente numerico del personale della carriera esecutiva — ruolo del personale addetto agli uffici — dell'amministrazione periferica delle imposte dirette da destinare ai centri di servizio di Roma e di Milano;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1982 con il quale, a parziale modifica del succitato decreto ministeriale 14 maggio 1981, è stato aumentato il predetto contingente numerico in relazione alle accresciute esigenze operative dei centri di servizio di cui trattasi;

Tenuto conto dell'urgente necessità di procedere al completamento degli organici dei predetti centri di servizio, conferendo i posti che risultano tuttora scoperti, in seguito all'aumento di contingente, di cui al succitato decreto ministeriale 18 dicembre 1982, per quanto attiene al centro di servizio di Roma, e, per il centro di servizio di Milano, al fine di completare la copertura dei posti inizialmente destinati ai candidati esterni;

Visto l'art. 6, primo comma, lettera *c*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 702/1980, il quale dispone che i posti portati in aumento delle dotazioni organiche possono essere coperti, detratti i posti destinati ai concorsi speciali riservati, mediante aumento dei posti di concorsi per la stessa carriera già banditi e non ancora espletati;

Considerato che sussistono le condizioni per procedere, in applicazione del predetto art. 6, all'aumento del concorso a cinquantanove posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di ulteriori diciannove posti di cui dodici per il centro di servizio di Roma e sette per quello d Milano;

Considerato inoltre che il rilevante numero di partecipanti al suddetto concorso a cinquantanove posti di coadiutore offre comunque ampia possibilità di selezione e ravvisata altresì l'opportunità di avvalersi della procedura prevista dal citato art. 6, primo comma, lettera *c*), in relazione anche al notevole risparmio nei tempi e nei costi occorrenti per il reclutamento di ulteriori diciannove impiegati;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

In applicazione dell'art. 6, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, i posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, messi a concorso con decreto ministeriale 3 febbraio 1983, indicato in premessa, sono elevati da cinquantanove a settantotto.

I diciannove posti come sopra recati in aumento sono ripartiti nel modo seguente:

dodici posti nella regione Lazio, da assegnare al centro di servizio di Roma;

sette posti nella regione Lombardia, da assegnare al centro di servizio di Milano.

Per effetto dell'aumento dei posti di cui sopra, i candidati utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori, saranno invitati a indicare se intendono essere assegnati a uno dei centri di servizio summenzionati e, in tal caso, della preferenza espressa sarà tenuto conto in relazione al posto occupato nella graduatoria generale dei vincitori.

I candidati vincitori assegnati ai predetti centri di servizio sono tenuti a frequentare il corso di formazione previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702; l'esito favorevole della prova finale del corso e condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1985
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 88

(3072)

REGIONE ABRUZZO

Concorso a tre posti di operatore tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 13 da adibire alla cucina del presidio ospedaliero di Sulmona.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di operatore tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 13 da adibire alla cucina del presidio ospedaliero di Sulmona.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo dell'U.S.L. in Sulmona (L'Aquila).

(3024)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 130 del 4 giugno 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

U.N.I.R.E. - Unione nazionale per l'incremento delle razze equine: Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di archivista dattilografo, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 25 ottobre 1983.

Istituto di cura e di riposo «*Giovanni* XXIII» *ed OO.PP. annesse, in Bologna*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di infermiere professionale.

R E G I O N I

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1985, n. **20.**

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 1° *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sarà approvato con legge e, comunque non oltre il 31 marzo 1985 il bilancio per l'anno finanziario 1985 secondo le modalità previste dalla legge regionale 21 gennaio 1985, n. 8.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

Napoli, addì 28 marzo 1985

FANTINI

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1985, n. **21.**

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, concernente «Normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 1° *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 9 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, è così modificato:

«Art. 9 (*Potenziamento e ristrutturazione dei centri regionali*). — Unitamente al piano triennale il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il programma di potenziamento e rinnovamento dei centri, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 6, e delle relative attrezzature in relazione alle esigenze derivanti dai progetti formativi».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

Napoli, addì 28 marzo 1985

FANTINI

(2770)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1985, n. **6**.

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, sulle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 15 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 le norme della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, sulle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale, sono modificate dalla presente legge.

Art. 2.

L'art. 2 è sostituito dai seguenti:

« Art. 2. — L'indennità spettante ai consiglieri regionali e stabilita dall'ufficio di presidenza del consiglio, sentiti i capi gruppo, entro il limite massimo del 47,5% della corrispondente indennità spettante ai membri del Parlamento. A decorrere dal 1° gennaio 1986 il predetto limite è elevato al 55%.

Al consigliere che cessi dal mandato per qualsiasi causa, o che non sia rieletto, spetta altresì un assegno reversibile pari ad una mensilità lorda dell'indennità di cui al precedente comma per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, di mandato, fino ad un massimo di anni dieci anche non continuativi.

Art. 2-*bis*. — Al presidente del consiglio regionale ed al presidente della giunta regionale è attribuita una indennità di carica corrispondente al complessivo trattamento economico percepito dai sottosegretari di Stato.

Agli assessori regionali è attribuita una indennità di carica pari al 70% di quella di cui al primo comma.

Ai vice presidenti del consiglio è attribuita una indennità di carica pari al 30% di quella di cui al primo comma.

Ai consiglieri segretari ed ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti è attribuita un'indennità di carica pari al 15% di quella di cui al primo comma.

Le indennità di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Ai consiglieri regionali, per ogni assenza dalle sedute del consiglio e delle commissioni permanenti è applicata una trattenuta del 2% sull'indennità e sulla diaria, salvo che l'assenza sia dovuta ad incarico di missione dato dal presidente del consiglio o dal presidente della giunta, o a ragioni di salute comprovate da certificato medico ».

Art. 4.

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — L'ufficio di presidenza del consiglio, sentito almeno annualmente il comitato amministrativo della cassa di previdenza, determina altresì:

a) l'ammontare delle quote mensili, poste a carico dei singoli consiglieri regionali, per alimentare il fondo della Cassa di previdenza dei consiglieri regionali, in misura non inferiore al 25% dell'indennità e della diaria spettanti ai consiglieri regionali;

b) l'ammontare dei contributi a carico della Regione, previsti dall'art. 120 del regolamento interno del consiglio, in misura non superiore alla metà dell'indennità e della diaria percepite dai consiglieri in carica ».

Art. 5.

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — L'ammontare degli assegni vitalizi corrisposti dalla Cassa di previdenza per i consiglieri regionali è determinato, ai sensi del regolamento della Cassa stessa, in proporzione agli anni di contribuzione, in misura percentuale del trattamento base corrispondente all'indennità prevista dall'art. 2, fino ad un massimo del 60% ».

Art. 6.

Dopo l'art. 10 è inserito il seguente art. 10-*bis*:

« Art. 10-*bis*. — Il presidente del consiglio, su deliberazione dell'ufficio di presidenza, è autorizzato a stipulare accordi con le società autostradali allo scopo di dotare ciascun consigliere di documenti di libero transito sulle autostrade della Regione ».

Art. 7.

Le maggiori spese per l'applicazione della presente legge, previste in complessive lire 360 milioni per l'esercizio 1985 e in complessive lire 700 milioni annui a partire dall'esercizio 1986, graveranno:

per lire 300 milioni sul cap. 20000;
per lire 20 milioni sul cap. 20050;
per lire 40 milioni sul cap. 20250,

del bilancio di previsione per l'esercizio 1985:

per lire 600 milioni sul cap. 20000;
per lire 20 milioni sul cap. 20050;
per lire 80 milioni sul cap. 20250,

del bilancio di previsione per l'esercizio 1986 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per l'anno 1985 mediante riduzione per lire 360 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti » previsto all'allegato 8 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985 concernente « spese di funzionamento istituzionale - ristrutturazione dei servizi dell'amministrazione regionale ».

Conseguentemente su tale intervento rimane disponibile la minor somma di lire 4.640.000.000:

per gli anni 1986 e 1987 mediante utilizzo per L. 1.400.000.000 delle risorse disponibili iscritte al settore I Spese di funzionamento istituzionale del bilancio pluriennale 1985-87. A decorrere dall'esercizio 1986 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 8.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla oservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 25 febbraio 1985

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1985, n. **7**.

Rivalutazione del trattamento integrativo di quiescenza di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 15 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 il trattamento annuo integrativo di quiescenza, di cui all'art. 7 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, spettante per le cessazioni dal servizio

anteriori alla data di decorrenza giuridica degli inquadramenti nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, è *aumentato nelle misure percentuali e fisse di seguito indicate:*

a) per le cessazioni dal servizio sino al 1° settembre 1973:
aumento percentuale del 17 per cento;
integrazione fissa di lire 144.000;

b) per le cessazioni dal servizio tra il 2 settembre 1973 e il 1° gennaio 1976:
aumento percentuale dell'11,60 per cento;
integrazione fissa di lire 98.250;

c) per le cessazioni dal servizio successive al 2 gennaio 1976:
aumento percentuale del 4 per cento;
integrazione fissa di lire 33.850.

Gli aumenti percentuali di cui al precedente comma sono da computare sull'ammontare del trattamento integrativo di quiescenza, di cui all'art. 7 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, in atto alla data del 31 dicembre 1983, e non assorbono quelli derivanti dall'applicazione delle vigenti norme sulla perequazione automatica delle pensioni.

Per le pensioni di reversibilità le integrazioni fisse di cui al primo comma del presente articolo spettano in ragione del 60 per cento.

Art. 2.

Gli oneri relativi ai miglioramenti economici di cui alla presente legge, valutati inizialmente in annue lire 25 milioni, sono a carico del bilancio del fondo di previdenza istituito dalla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 marzo 1985

ROLLANDIN

(2695)

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1985, n. **8**.
Norme in materia di esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale da parte di imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 4 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le imprese artigiane iscritte nell'albo disciplinato dalla legge regionale 10 maggio 1957, n. 2, sono tenute all'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori di cui all'art. 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150 milioni di lire di competenza della regione Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.

Per i lavori di importo non superiore al limite indicato al comma precedente, l'iscrizione è facoltativa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 marzo 1985

ROLLANDIN

(2696)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221